

**CONVENZIONE****ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 228/2001****tra**

il Parco Archeologico di Pompei (PAP), con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, C.F. 90083400631, rappresentato dal Dott. Gabriel Zuchtriegel, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Weingarten (Germania) il 24.6.1981, C.F. ZCHGRL81H24Z112Q, di seguito anche "PAP o Parco"

**e**

il Sig. Giovanni De Martino, nato a Pompei (NA) in data 1.5.1983, C.F. DMRGNN83E01G813A, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Pompei (NA) alla Via Fossa di Valle n. 44, P. IVA 08162031218, codice identificativo azienda IT058NA147, di seguito anche il "Privato".

**Premesso che**

- con determina n. 51 del 15.4.2025, ivi integralmente richiamata, il Parco Archeologico di Pompei ha bandito un avviso pubblico finalizzato a reperire manifestazioni di interesse a svolgere, in via sperimentale e a titolo gratuito, attività di eco-pascolo di ovini ai fini della manutenzione di aree verdi del Parco per 24 mesi;

- entro i termini indicati dall'avviso pubblico sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

1. ditta individuale Giovanni De Martino, con sede in Pompei (NA) alla Via Fossa di Valle n. 44, P. IVA 08162031218, acquisita con prot. 5449 del 6.5.2025;
2. Cooperativa Agro Sociale Nanninella a R.L., con sede in Pompei (NA) alla Via Traversa Sardone n. 21, P. IVA 08387751210, acquisita al prot. 5990 del 15.5.2025;

- con Decreto n. 156 del 16.6.2025 il parco, valutate le suddette manifestazioni di interesse, ha approvato gli esiti dell'avviso pubblico di cui in sopra, individuando il soggetto ammesso alla stipula della convenzione per lo svolgimento dell'attività di eco-pascolo di ovini in via sperimentale e a titolo gratuito nella persona del il Sig. Giovanni De Martino, nato a Pompei (NA) in data 1.5.1983, C.F. DMRGNN83E01G813A, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Pompei (NA) alla Via Fossa di Valle n. 44, P. IVA 08162031218, codice identificativo azienda IT058NA147, titolare di un gregge di circa 250 ovini, il quale ha presentato istanza conforme ai requisiti richiesti;

- il Sig. Giovanni De Martino, su richiesta del Parco, ha trasmesso il certificato n. 45056/2025/R (estratto dal casellario giudiziario) ed il certificato emesso dall'ASL Napoli 3 Sud attestante lo stato di salute del gregge, entrambi allegati alla presente convenzione.

**Dato atto che**

- le parti intendono avviare una sperimentazione, per un periodo di tempo di 24 (ventiquattro) mesi, delle cd. attività di eco-pascolo, consistenti in un metodo alternativo di manutenzione degli spazi verdi attraverso l'impiego di animali erbivori;
- le attività di eco-pascolo costituiscono una valida modalità di mantenimento delle superfici a prato, del tutto ecosostenibile, oltre che rispettosa delle caratteristiche naturalistiche delle aree, e permettono, altresì, il contenimento delle malerbe e, nel contempo, la concimazione del terreno tramite le deiezioni animali;
- tali attività non comporteranno spese per l'Amministrazione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001 prevede che *"Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli"*.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, debbono ritenersi espressamente richiamate nel presente articolo.

**Art. 2 - Oggetto e durata della convenzione**

**2.1** La presente convenzione interessa i terreni di proprietà del PAP siti a nord di Porta Vesuvio, individuati in catasto terreni al foglio 8, p.lle 54 (parte), 44 (parte), 74 (parte), 276, 277 e 772 (parte), così come da mappa allegata. Il Parco si riserva la facoltà di estendere la sperimentazione ad altre aree non scavate in consegna, oppure di individuare aree diverse rispetto a quelle indicate, in base alla stagionalità agronomica ed alle esigenze dell'Amministrazione.

**2.2** Il PAP concede al Privato la facoltà di condurre al pascolo il gregge di ovini di proprietà di quest'ultimo, composto da circa 250 capi - come da registro che si allega alla presente - all'interno dei summenzionati terreni, il tutto al fine di realizzare interventi selvicolturali di cd. eco-pascolo, funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione ordinaria del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.

**2.3** La presente Convenzione non comporta il trasferimento al Privato del possesso e/o della detenzione dei terreni di cui al punto 2.1 e, pertanto, il PAP mantiene la piena disponibilità degli stessi.

**2.4** Del pari, resta facoltà del PAP quella di adibire i terreni di cui al punto 2.1, in via temporanea o definitiva, a usi differenti da quello di eco-pascolo. Per l'effetto, il Privato prende atto che l'attività di eco-pascolo dovrà sempre svolgersi in modo compatibile con le altre attività istituzionali che il PAP svolge nell'area archeologica e/o sui terreni di cui al punto 2.1.

**2.5** La presente Convenzione si intende a titolo gratuito per entrambe le parti. Del pari, il Privato rinuncia espressamente a qualsiasi emolumento, indennizzo, corrispettivo o rimborso comunque denominato per le eventuali spese affrontate ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1.

### **Art. 3 - Durata**

**3.1** La presente Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sua sottoscrizione. Si considera escluso qualsiasi rinnovo tacito.

**3.2** Decorso il termine di cui al punto 3.1, il Privato dovrà considerarsi non più autorizzato all'ingresso nei terreni di cui al precedente punto 2.1 e sarà suo onere riconsegnare le chiavi eventualmente ottenute ai fini dell'accesso, oltre che lasciare le aree libere da persone, cose o animali.

### **Art. 4 - Obblighi del privato**

**4.1** Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Privato dichiara di aver preso visione delle aree di cui al punto 2.1, di ritenerle idonee alle attività di eco-pascolo meglio individuate nel precedente art. 1 e si obbliga a:

- a) Provvedere integralmente, a propria cura e spese, allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, al fine di realizzare interventi selvicolturali di cd. eco-pascolo, funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione ordinaria del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale relativi ai terreni di cui al punto 2.1.
- b) Osservare pedissequamente quanto previsto dal disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione;
- c) Osservare pedissequamente le istruzioni impartite dal PAP ai fini dello svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto del decoro del Parco, della tutela delle aree e dei reperti e della compatibilità con le ulteriori attività istituzionali.
- d) Vigilare costantemente sugli ovini ammessi nelle aree di cui al punto 2.1, al fine di evitare (i) pregiudizi a terzi, (ii) agli animali stessi ovvero (iii) sconfinamenti in aree diverse da quelle di cui al ripetuto punto 2.1.

- e) Garantire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di eventuali prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria e veterinaria, relativamente agli ovini ammessi alle attività di eco-pascolo e a eventuali cani al seguito del gregge.
- f) Garantire il rispetto di tutte le norme e di eventuali prescrizioni per il benessere degli animali, così come previste dalle vigenti disposizioni normative applicabili *ratione materiae*.
- g) Fornire, ove richiesto dal PAP, la documentazione sanitaria e/o qualsiasi altro documento relativo agli animali ammessi alle attività di eco-pascolo.

**4.2** Il Privato solleva sin d'ora il PAP da qualsivoglia responsabilità in caso di infortunio, morte o altro tipo di pregiudizio subito dagli animali ammessi alle attività di eco-pascolo.

**4.3** Il Privato, inoltre, garantisce e manleva il PAP da qualsiasi responsabilità connessa a eventuali infortuni e/o pregiudizi subiti da terzi per effetto delle attività di cui alla Presente Convenzione, ivi compresi, tra i soggetti terzi, i collaboratori del Privato e/o gli altri soggetti da questi ammessi, a qualsiasi titolo, nelle aree di cui al punto 2.1.

**4.4** È fatto divieto al Privato di accedere alle aree di cui al punto 2.1 con mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del PAP, e, pertanto, l'accesso del bestiame ai pascoli avverrà attraverso la viabilità ordinaria e/o rurale esistente.

**4.5** È fatto divieto al Privato di apportare qualsivoglia modifica e/o miglioria alle aree di cui al precedente art. 2.1, salvo quanto necessario al ricovero ed alla cura degli animali (tettoie, abbeveratoi, etc.), e comunque solo a seguito di espressa autorizzazione del PAP. Le anzidette opere saranno realizzate interamente a cura e spese del Privato, sotto la supervisione del PAP. Alla scadenza della presente convenzione il Privato sarà tenuto, a sua cura e spese, all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, salva diversa indicazione da parte del PAP. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse optare per il mantenimento delle opere realizzate dal Privato, alcun indennizzo sarà dovuto a quest'ultimo.

## **Art. 5 - Iniziative formative e socio-culturali**

**5.1** In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4, il Privato, su richiesta del PAP, si impegna a collaborare con l'Amministrazione e, ove indicato da quest'ultima, con altri soggetti, alla realizzazione di iniziative formative e socio-culturali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio naturale, agro-pastorale e delle pratiche tradizionali connesse all'attività di pastorizia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali iniziative potranno includere: laboratori di lavorazione della lana rivolti a bambini e giovani; giornate di formazione sulla pastorizia e le tecniche di conduzione del gregge; visite guidate ed attività

dimostrative rivolte a turisti; attività didattiche per scuole e gruppi organizzati; dimostrazioni pratiche di manutenzione ecologica del paesaggio.

**5.2** Le iniziative saranno programmate e calendarizzate di comune accordo con i referenti del PAP. Il Privato trasmetterà al PAP, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un piano indicativo annuale delle iniziative (calendario e descrizione delle attività), con aggiornamenti trimestrali, ove necessari. Eventuali variazioni dovranno essere concordate preventivamente con il PAP.

**5.3** Le attività previste al presente articolo saranno svolte dal Privato a titolo completamente gratuito.

**5.4** Per ciascuna iniziativa che comporti la presenza di terzi (scolaresche, turisti, volontari, pubblico in generale), il Privato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e di tutela della salute pubblica.

**5.5** Tutto il materiale fotografico, audiovisivo e documentale realizzato dal PAP durante le iniziative potrà essere liberamente utilizzato dal PAP per finalità istituzionali e di comunicazione.

**5.6** Le modalità organizzative delle iniziative (punti di ritrovo, percorsi, limiti numerici dei partecipanti, durata delle attività, ecc.) saranno preventivamente concordate con il referente del PAP e dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni del Parco in tema di tutela archeologica, sicurezza e decoro.

**5.7** Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento grave della Convenzione e potrà comportare l'applicazione delle misure di risoluzione previste all'art. 6.

#### **Art. 6 - Risoluzione e recesso**

**6.1** La presente Convenzione si riterrà automaticamente risolta, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante trasmissione di mera comunicazione in tal senso, nei seguenti casi:

- a) Accertata irregolarità, sotto il profilo igienico-sanitario, anche di uno solo degli animali ammessi alle attività di eco-pascolo, ovvero mancata osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dalle competenti autorità sanitarie e veterinarie.
- b) Mancato adeguamento, entro il termine di giorni 10, alle istruzioni del PAP ai sensi del precedente art. 4.1 lett. b).
- c) Mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 4.1 lett. e).
- d) Mancata consegna, entro il termine di giorni 10 dalla richiesta, della documentazione di cui al precedente art. 4.1 lett. f).

**6.2** Il PAP può altresì recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di giorni 15, qualora le attività di eco-pascolo si rivelino potenzialmente non compatibili con il decoro del Parco, con la tutela delle aree e dei reperti nonché con le ulteriori attività istituzionali del Parco.

#### **Art. 7 - Clausola di esclusività**

**7.1** Le Parti si danno atto che è esclusa qualsiasi clausola di esclusività. Per l'effetto, sarà facoltà del PAP quella di stipulare altre convenzioni, di analogo o identico contenuto, con altri soggetti terzi.

**7.2** In particolare, le ulteriori Convenzioni potranno anche avere ad oggetto le medesime aree di cui al precedente art. 2.1. In tal caso, il Privato accetta sin d'ora la rimodulazione/lottizzazione delle aree oggetto di Convenzione al fine di consentire la contemporanea fruizione da parte di più imprenditori agricoli.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali e trattamento dei dati personali**

**8.1** Le Parti si danno atto che il presente atto costituisce frutto di negoziazione e che non vi sono clausole da approvare a parte.

**8.2** Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva e inderogabile, il Tribunale di Torre Annunziata.

**8.3** Il trattamento dei dati contenuti nella presente avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

**8.4** Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Si allegano:

- 1) disciplinare tecnico;
- 2) planimetria aree;
- 3) certificato n. 45056/2025/R (estratto dal casellario giudiziario);
- 4) certificato emesso dall'ASL Napoli 3 Sud;
- 5) registro di carico e scarico aziendale individuale per ovicapri.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Il Privato

Ditta individuale

Giovanni De Martino



*GA*



POMPEII

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**ALLEGATO 2: Planimetria Ecopascolo**

**Il Direttore Generale**  
Dott. Gabriel Zuchtriegel